

N.	Regione	Comune	Provincia	Danno	Riparto Fondi legge finanziaria 2000
157	Campania	REINO	BN	Danneggiato	200.000,00
158	Campania	S.LUPO	BN	Danneggiato	100.000,00
159	Campania	TORRECUSO	BN	Danneggiato	200.000,00
160	Campania	VITULANO	BN	Danneggiato	100.000,00
161	Campania	CAGGIANO	SA	Danneggiato	100.000,00
162	Campania	CASTELCIVITA	SA	Danneggiato	100.000,00
163	Campania	ORRIA	SA	Danneggiato	100.000,00
164	Campania	OTTATI	SA	Danneggiato	100.000,00
165	Campania	SERRE	SA	Danneggiato	100.000,00
166	Campania	TORCHIARA	SA	Danneggiato	100.000,00
167	Campania	TORTORELLA	SA	Danneggiato	100.000,00
168	Campania	VALLO DELLA LUCANIA	SA	Danneggiato	100.000,00
169	Campania	SCISCIANO	NA	Danneggiato	200.000,00
TOTALE					33.400.000,00

12A07312

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo sanitario nazionale 2010. Finanziamento per borse di studio in medicina generale - terza annualità triennio 2008-2011, seconda annualità triennio 2009-2012 e prima annualità triennio 2010-2013. (Deliberazione n. 49/2012).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;


Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge 27/1998 siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione dei predetti corsi;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare il Titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 20-32, che regolano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, in favore delle Regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;



Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che la regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25, (*Gazzetta Ufficiale* n. 223/2011) relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 che accantona, al punto 2.4 del deliberato, la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 luglio 1995, ha stabilito che i recuperi dei finanziamenti, assegnati alle Regioni, per le borse di studio e non utilizzati a causa del ritiro dai corsi da parte dei tirocinanti devono essere operati sull'importo riferito alle sole borse di studio;

Vista la nota del Ministero della salute n. 4882 del 23 febbraio 2012, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la terza annualità del triennio 2008-2011, la seconda annualità del triennio 2009-2012 e la prima annualità del triennio 2010-2013 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2010;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2010, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 26.852.337 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 11.882.663 euro al rimborso delle spese di organizzazione;

Considerato che sul finanziamento disponibile riferito alle sole borse di studio in medicina generale per l'anno 2010, pari a 26.852.337 euro, deve essere recuperata la somma di 1.489.748 euro per risorse rimaste inutilizzate a causa del ritiro dai corsi dei tirocinanti calcolati sulla base delle rendicontazioni regionali fino ai corsi conclusi nel triennio 2004-2006;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 2 febbraio 2012, rep. atti n. 29/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2010 destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi, pari a 38.735.000 euro, è ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana la somma complessiva di 37.245.252 euro, al netto del recupero di 1.489.748 euro operato per le finalità esposte in premessa come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Tale finanziamento è riferito alle borse di studio in medicina generale e alle spese di organizzazione dei corsi, relative alla terza annualità del triennio 2008-2011, seconda annualità del triennio 2009-2012 e prima annualità del triennio 2010-2013.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 158



Allegato

**RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2010 PER FINANZIAMENTO CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
3^a ANNUALITA' PERIODO 2008-2011, 2^a ANNUALITA' PERIODO 2010-2013 (BANDI REGIONALI)**

REGIONI	N° Tricicanti da Bando			Assegnazioni senza recuperi su Borse di studio		Recuperi su Borse di studio		Assegnazioni totali al netto dei recuperi su borse
	3 ^a annualità triennio 2008-2011	2 ^a annualità triennio 2009-2012	1 ^a annualità triennio 2010-2013	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE	
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g=(e+f)	m=(f-g)
PIEMONTE	34	40	40	114	1.435.146	635.079	2.070.225	1.435.146
LIGURIA	30	40	40	110	1.570.680	1.368.504	2.939.184	1.570.680
VENETIA	40	40	40	120	1.570.680	688.504	2.179.184	1.570.680
EMILIA ROMAGNA	25	30	85	140	1.070.065	473.524	1.543.589	306.060
TOSCANA	40	0	50	90	1.133.010	501.378	1.634.388	1.133.010
UMBRIA	22	25	68	115	2.588.156	1.136.457	3.724.613	2.588.156
MARCHE	25	25	72	122	944.175	401.103	1.307.511	906.408
LAZIO	85	85	25	195	3.210.195	1.420.572	4.630.767	3.210.195
ABRUZZO	20	20	60	100	755.340	334.252	1.089.592	755.340
VALLE D'AOSTA	2	2	2	6	1.089.592	334.252	1.423.844	1.089.592
CAMPANIA	120	40	50	210	2.643.690	1.169.892	3.813.572	2.643.690
PUGLIA	85	100	285	470	3.587.865	1.587.698	5.175.563	3.587.865
BASILICATA	30	25	25	80	1.007.120	445.669	1.452.789	1.007.120
CALABRIA	22	22	66	110	830.874	367.677	1.198.551	830.874
SICILIA	25	46	46	117	1.472.913	651.793	2.124.706	1.472.913
T O T A L I	741	666	726	2.133	26.862.337	11.882.663	38.745.000	25.862.337

(*) Calcolati fino al triennio 2004-2006 compreso ed al netto di quanto recuperato con le precedenti proposte di riparto
Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 40,11% sulle borse di studio previste dal bando, pari a 90 unità per il triennio 2008-2011 ed a 90 unità per i trienni 2009-12 e 2010-13

12A07314

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Piano irriguo nazionale. Rimodulazione del programma di completamento per le Regioni del Centro Nord. Modifica delibera n. 69/2010. (Deliberazione n. 46/2012).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse, rispettivamente, per l'avvio e la prosecuzione di interventi di recupero delle risorse idriche nel territorio nazionale, comprese le aree di crisi, e per il miglioramento e la protezione ambientale;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ed in particolare:

il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000 n. 388;

